

Nel testo relativo allo sciopero nei servizi pubblici essenziali consegnato dal Senato alla Camera dei deputati sono previsti e regolati interventi istituzionali su molteplici piani. Essendo l'attenzione attirata in prevalenza da altri aspetti, diventa scarsamente visibile dall'opinione pubblica la parte concernente l'istituzione e il funzionamento di una commissione nazionale per le relazioni sindacali.

Per valutare di che cosa si tratta è opportuno tenere presente che nella nostra Costituzione le limitazioni del diritto di sciopero sono viste con diffidenza, tanto che proprio nella sfera dei servizi pubblici essenziali (di «preminente interesse generale», ciò che non aggiunge molto) è non casualmente prevista la possibilità che siano titolari delle imprese le società cooperative secondo un modello che comporta la soluzione preventiva e morbida dei conflitti. Analogamente a quanto avviene in altri paesi industrializzati si può, peraltro, preferire soluzioni differenti purché siano rispettati alcuni principi basilari: oltre a quello di fondo, appena ricordato, si parte dalla consapevolezza che le regole sulle sole modalità dello sciopero imposte legislativamente o non fondate sull'acquisizio-

Cara *Unità*, durante l'assolvimento degli obblighi di leva ho superato una selezione indetta da un Ente pubblico economico per un dato numero di contratti di formazione e lavoro della durata di 24 mesi. Nell'avviso pubblicato dall'azienda, era posta la condizione dell'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, mentre la posizione militare, seppure richiesta, non era posta tra gli elementi ostativi all'assunzione.

L'azienda, pur conoscendo quindi la mia posizione militare, e la data prevista per il mio congedo, mi ha comunicato per iscritto l'assunzione chiedendomi però di iniziare il servizio a una data di nove mesi anteriore al congedo. Io ho allora, ovviamente, ricordato il mio temporaneo impedimento.

Dopo qualche giorno l'azienda mi ha comunicato che, preso atto della mia indisponibilità a prendere immediatamente servizio concomitante-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Simonetti, giudice responsabile e coordinatore Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna docente universitario Mario Giovanni Gerofalo, docente universitario Nyranno Moah e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano, Evario Nigro, avvocato Cdi di Roma Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Commissione per relazioni sindacali nei servizi pubblici essenziali?

CECILIA ASSANTI *

ne del consenso verso soluzioni adottate autonomamente dagli interessati risultano prive di effettività non riescano a realizzare il loro obiettivo. Si punta, di conseguenza, soprattutto ad agevolare la composizione sostanziale della controversia.

Il testo al quale ci si sta qui riferendo ha scelto tale strada alorché ha disciplinato la Commissione ricordata all'inizio. Oltre ad affidarle varie attribuzioni anche nella sfera delle modalità di esercizio del diritto di sciopero e della loro

individuazione, le vengono assegnati compiti estesi ed articolati sul terreno sostanziale, che si possono esprimere in una formale proposta di composizione o per essere del tutto espliciti di testo del contratto o accordo collettivo concernente la disciplina dei rapporti. La Commissione verrebbe composta da tecnici «neutrali» nominati dal governo dopo aver sentito le conferenze rappresentative. Potrebbe intervenire di propria iniziativa sicché le parti, i lavoratori dovrebbero subire ri-

sultando in generale escluso il rilievo condizionante di una loro richiesta, dovrebbe riferire al governo che utilizzerebbe la pubblicità ed i mezzi di informazione per far conoscere le loro valutazioni. La sequenza principale rischia, dunque, di essere la seguente scelta governativa degli esperti, stimolazione governativa dell'intervento, rapporto al governo, intervento di quest'ultimo. L'informazione ai cittadini, non sempre gestita correttamente secondo i dati della nostra esperienza

provocerebbe poi la formazione di un consenso diverso da quello che conta, cioè delle forze sociali. Si avrebbe, in definitiva, uno spostamento concreto nell'equilibrio tra poteri istituzionali (Parlamento, governo e sedi inferiori) ed uno spostamento significativo del sindacato quest'ultimo con profili di dubbia costituzionalità nel campo dei rapporti privati e di arretramento notevole nel pubblico impiego, nel quale si configurerebbe inoltre con grande probabilità pure una lesione costituzionalmente rilevante del decentramento (specie per le regioni) essendoci già un precedente che ha indotto a modificare la legge-quadro nell'impiego pubblico a seguito di una sentenza della Corte costituzionale.

Lo schema sintetizzato si scosta da quelli noti che garantiscono tutti l'indipendenza dal governo e per le parti sociali la facoltà di intervenire in fretta perché non «costruire» il Cnel nel modo giusto, evitando inutili mollicciosità di strutture?

* Ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Trieste

Un'analisi che precisa chi non vuole eliminare le pensioni d'annata

Disordinata e addirittura caotica l'attuale normativa in materia di pensioni, che va avanti con un susseguirsi disorganico di leggi particolari e leggi (emanate, di volta in volta, per affrontare un problema divenuto esplosivo, o per favorire una categoria). L'ultimo privilegio è derivato da una norma, inserita improvvisamente nel decreto-legge 379/1987 (decreto avente tutt'altro soggetto), che ha consentito la piena rivalutazione delle pensioni d'annata dei dirigenti civili e militari cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979. Pertanto, rispetto ai colleghi collocati a riposo anteriormente con pari grado e anzianità, questi privilegiati hanno una pensione di gran lunga superiore (approssimativamente il doppio).

Il decreto-legge 379/1987, che apporta beneficio di tale rilevanza ai soli pensionati più giovani e che già avevano una migliore pensione rispetto agli altri, è stato firmato, come concertante, dal ministro del Tesoro, on. Amato, al quale vorremmo chiedere quali possano essere le motivazioni logico-giuridiche di tale norma. Non sarebbe stato più opportuno, semmai, cominciare con la rivalutazione delle pensioni d'annata più basse anziché quelle dei dirigenti, a partire dagli anni lontani che normalmente implicavano pensioni più vecchie?

Strano che proprio un socialista (il ministro Amato) si è poi emericamente opposto alla proposta di eliminazione delle pensioni d'annata per tutti) non abbia avvertito questo richiamo alla socialità e umanità.

A. M. Colledì
Lucca

Pubblichiamo con piacere la lettera inviata che è certamente di grande interesse e riteniamo che i rilievi e le giuste critiche all'attuale ministero del Tesoro riguardano il

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Angelo Mazzieri,
Paolo Onesti e Nicola Tici

governo in carica e i governi precedenti che sono sostanzialmente corresponsabili del determinarsi delle cosiddette «pensioni d'annata» sia per le diverse categorie del lavoro dipendente in genere, responsabili in concreto della politica che noi definiamo del «diritto e comando». Al riguardo va, a nostro parere, sottolineato che per le più vecchie pensioni non si intendeva riconoscere neppure quelle poche migliaia di lire ora riconosciute sotto l'incalzare della mobilitazione sindacale unitaria e d'iniziativa parlamentari e che possono considerarsi soltanto un primo risultato di quelle iniziative parlamentari e che possono essere integrate a tale minimo (inferiore a 500mila lire al mese) soltanto in presenza del previsto requisito reddituale.

Orbene, mentre non si sta facendo nulla per garantire una pensione dignitosa a tutti i pescatori e pur in presenza dei prevedibili effetti della scadenza della norma transitoria (agosto 1989) si realizzano forme integrative soltanto per alcuni pescatori (che, peraltro, potranno beneficiare di qualche effetto soltanto tra 15-20 anni) non comprendo come su *Unità* possa essere espresso un apprezzamento positivo a tale comportamento.

L'importanza di tale scelta si risale al fatto che i pescatori percepiscono una pensione di circa 500mila lire al mese (il dato corrisponde (più o meno) alla realtà, ma gli esperti sanno come si determina una pensione uno degli elementi è la retribuzione pensionabile che, per i pescatori è determinata contrat-

tualmente, indipendentemente dal reddito (o fatturato).

Mi risulta che vi è grande difficoltà a stabilire, con il contratto, retribuzioni degne di questo nome (e le difficoltà derivano anche dalle Cooperative), per cui le pensioni che ne risultano sono inevitabilmente molto basse.

La pensione di circa 500mila lire al mese (o poco più) è garantita da una norma transitoria introdotta con legge di riforma della Previdenza marinara dal 1984, che consente di utilizzare ancora le vecchie tabelle aggiornate automaticamente, ma che scadrà nel mese di agosto 1989. Dopo tale data, stante i salari definiti con il contratto sui quali sono calcolati i contributi previdenziali, le pensioni per i pescatori, saranno inferiori al minimo Inps in quanto calcolate sulla media delle ultime 260 settimane, e potranno essere integrate a tale minimo (inferiore a 500mila lire al mese) soltanto in presenza del previsto requisito reddituale.

Orbene, mentre non si sta facendo nulla per garantire una pensione dignitosa a tutti i pescatori e pur in presenza dei prevedibili effetti della scadenza della norma transitoria (agosto 1989) si realizzano forme integrative soltanto per alcuni pescatori (che, peraltro, potranno beneficiare di qualche effetto soltanto tra 15-20 anni) non comprendo come su *Unità* possa essere espresso un apprezzamento positivo a tale comportamento.

Si potrebbe capire (ma non giustificare) l'apprezzamento a tale scelta se l'attuale stato di cose fosse imposto dal governo o, comunque, da soggetti esterni alle «parti». Ma poiché il basso livello delle pensioni dei pescatori non è altro che la conseguenza del basso livello dei salari tabellari indicati ai fini previdenziali al solo scopo di ridurre la contribuzione al Fondo pensioni, non riesco proprio a com-

prendere l'apprezzamento esplicitato su *Unità* ed il messaggio che con tale apprezzamento si è voluto lanciare dal giornale del Pci.

Officio Di Lavoro
(Ufficio politiche sociali Filt-Cgil)
Roma

I contributi sullo stipendio per gli statali e gli iscritti alla Cpdel

Il governo ha proposto un aumento dei contributi sulla busta paga degli statali. Quali sono i termini della questione e le percentuali di aumento?

Vincenzo Capelli
Napoli

Il decreto legge n. 545 del 30 dicembre 1988 sulla finanza pubblica stabilisce che dal 1° gennaio del 1989 l'aliquota dei contributi è fissata al 6,75 dello stipendio. Tale aliquota salirà al 6,95% dal 1990 e al 7,15 dal 1991. In tal modo, si allinea il versamento degli statali a quello stabilito da tempo per i lavoratori del settore privato iscritti all'Inps.

L'aliquota precedente era dell'8,25% ma agiva sull'80% della retribuzione, mentre la nuova aliquota agisce sull'intera retribuzione in pratica dal 1989 ogni statale paga su ogni 100mila lire di retribuzione lorda un contributo medio di lire 6.750, mentre nel 1988 il contributo medio era di 6.600 lire (pari a una aliquota del 6,60% sull'intero stipendio). L'aumento, quindi, è dello 0,15%.

Gli aumenti sopra indicati valgono, con misure diverse, anche per i dipendenti degli enti locali e della sanità iscritti alla Cpdel. Essi pagavano un contributo del 6,30% sull'intero stipendio, dal 1989 tale contributo sale al 6,55%, al 6,85 (1990) e al 7,15 (1991), anno in cui si uniformerà all'aliquota degli statali e a quella in atto per i lavoratori di aziende private.

Militare e diritto all'assunzione

risponde ENZO MARTINO

mente agli altri candidati, aveva provveduto ad assumere in mia vece un altro candidato. Può ritenersi legittimo il comportamento dell'azienda?

Agostino Clemente, Roma

Com'è noto, la posizione del lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva è tutelata sia dall'art. 52, II comma, della Costituzione, sia anche dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 (rettificato con L. 5 gennaio 1953, n. 35), che all'art. 1 così dispone: «La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavo-

ratore ha diritto alla conservazione del posto».

L'art. 2 dello stesso D.l.c.s. 303/46 subordina va tale tutela al fatto che il lavoratore fosse alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da almeno tre mesi, ma molto opportunamente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma con sentenza 10 maggio 1984, n. 144. Analogamente va ritenuto superato anche il disposto dell'art. 77, comma 2, del D.p.r. 14 febbraio 1964, n. 237 (concernente leva e reclutamento obbligatorio) che poneva anch'esso il requisito dei tre mesi, e che è già stato disusato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (Cass. sez. I, 26 settembre

1986, n. 5769). È proprio questa ultima sentenza della Cassazione ad offrire una valida soluzione al problema posto con molta chiarezza nella lettera.

In tale decisione, infatti, la Cassazione ha chiarito che il comma 2 dell'art. 52 della Costituzione è applicabile anche alla fase prodromica del rapporto, ed ha pertanto dichiarato la nullità della clausola di un bando di concorso che prevedeva la ritardo assunzione del vincitore in servizio militare di leva. A maggior ragione, dunque, sarà illegittimo il comportamento dell'ente pubblico economico che addirittura esclude definitivamente dall'assunzione un aspirante, in

possesso di tutti i requisiti con il quale per di più era già stato stipulato il contratto di lavoro. Pacifica pertanto è la legittimità del comportamento dell'Ente, rimane aperto il problema se il lavoratore va da considerato soltanto titolare di un diritto all'assunzione oppure se, vista l'assunzione stipulata in un valido contratto, il mancato inserimento in servizio vada qualificato come licenziamento con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 St. Iav. Nella fattispecie, considerata la natura particolare di contratto a termine e lavoro, nonché le peculiarità formative dello stesso, la soluzione più equilibrata e ragionevole potrebbe essere quella di affermare il diritto immediato all'assunzione, la sospensione del rapporto per tutta la durata del servizio militare, ed infine l' decorrenza dei 24 mesi a far data dall'effettivo inizio del servizio.

1989 IN PRISMA



Inizia il nuovo anno con Prisma. È il momento migliore per acquistarla a condizioni molto favorevoli, dilazionando 10.000.000 senza interessi che puoi restituire in due rate.

10.000.000 SENZA INTERESSI
5.000.000 A 6 MESI + 5.000.000 A 12 MESI

Comodo, facile e sempre conveniente. Ma potrai anche scegliere diverse alternative, come restituire i 10.000.000 in un'unica rata a 6 mesi sempre senza interessi.

OPPURE

10.000.000 SENZA INTERESSI
IN 12 MESI

con 11 rate mensili, la prima solamente dopo 60 giorni

Inoltre puoi scegliere le normali rateazioni! Sava con

35% DI RIDUZIONE SULL'AMMONTARE DEGLI INTERESSI
PER RATEAZIONI SAVA FINO A 48 MESI

In questo modo, per esempio, versando l'IVA e la messa in strada, puoi avere una Prisma 13 con 47 rate mensili, di cui la prima a 60 giorni, di L. 407.000 al mese (comprensive di L. 5.100 di spese) ed un risparmio di L. 2.537.000.

SAVALEASING infine ti propone programmi di acquisto che consentono di risparmiare fino al 30% sul costo dell'operazione. Le offerte non sono cumulabili fra loro né con altre iniziative in corso e sono valide per vetture disponibili presso i Concessionari. Gli esempi sono in base ai prezzi e ai tassi in vigore all'1/2/89. Sono sufficienti i normali requisiti richiesti da SAVA e da SVALEASING.

**SUPERVALUTAZIONE DELL'USATO:
UN VANTAGGIO IN PIU'.**

DA TUTTI I CONCESSIONARI LANCIA.

PROROGA FINO AL 28.2.89.

Lubrificazione specializzata Olio Fiat per Lancia con 15% Turbo Symless